


La nuova disciplina del SUBAPPALTO e Le Procedure semplificate

3 novembre 2021

La posizione europea sul subappalto

❖ La Commissione UE*, interessata dall'ANCE, aprì nel gennaio 2019 una procedura di infrazione* sul codice, rilevando, tra le altre, le seguenti incompatibilità con il dir. dell'Unione:



* V. anche CGUE: a) limiti generali al subappalto, sent. «Vitali», 26/9/19, C-63/18, sent. «Tedeschi», 27/11/19, C-402/18; b) sent. «Tim SpA», 30/12/20, C-395/18.

Le modifiche al subappalto (art. 49)

- ❖ Dopo le risposte parziali del cd. DL «Sblocca cantieri» (n. 32/2019, L. conv. n. 55/2019) e il successivo cd. DL «Semplificazioni» (n. 76/2020, L. conv. n. 120/2020), **l'art. 49** del DL «Semplificazioni-bis» (n. 77/2021, L. conv. n. 108/2021) **modifica i seguenti commi** dell'art. 105 del Codice dei contratti:
- c. 1: divieto di **cessione del contratto**;
 - c. 2: **limiti quantitativi** al subappalto in due *step*;
 - c. 5: super-specialistiche o **SIOS**;
 - c. 6: **indicazione terna** subappaltatori;
 - c. 7: **documenti** per la richiesta autorizzazione;
 - c. 8: **responsabilità solidale** nei confronti della SA;
 - c. 14: **standard qualitativi** e **trattamento economico** dei lavoratori.

Divieto di cessione del contratto (c. 1)

- ❖ Il semplificazione-bis conferma che il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatta salva la possibilità della SA di **sostituire il contraente**, qualora si verifichi una delle **seguenti circostanze** prevista all'art. 106 (c. 1, lett. d):
 - sia stata prevista una clausola di revisione nei documenti di gara iniziali;
 - all'aggiudicatario iniziale ne succede un secondo, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, laddove questi:
 - soddisfi criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente **stabilita inizialmente**,

La SOA non può essere calcolata sui lavori restanti!

Segue ...

Modifiche sostanziali al contratto (c. 1)

- purché non vi siano modifiche sostanziali al contratto e eluda l'applicazione del codice;

Sono modifiche sostanziali se: **a)** introducono condizioni che avrebbero alterato la partecipazione e l'esito della procedura di gara; **b)** alterano l'equilibrio economico dell'appalto a favore dell'aggiudicatario, senza che ciò sia previsto nel contratto iniziale; **c)** estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; **d)** cambia l'appaltatore in casi diversi da quelli di cui sopra (106, c.4)

- nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Affidamento a terzi (c. 1)

- ❖ Il semplificazione-bis aggiunge che non può neppure essere affidata a terzi:
 - l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché
 - la prevalente esecuzione
 - *«delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti»,*
- La formulazione contra con l'art. 5, co. 1, lett. oo-bis) dello stesso codice, secondo cui per «*lavori di categoria prevalente*» si intende **la categoria di lavori**, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara.
- *e «dei contratti ad alta intensità di manodopera».*

Limiti quantitativi al subappalto (c. 2)


- ❖ Il **limite generalizzato*** alla subappaltabilità delle prestazioni oggetto del contratto, **introdotto in Italia nel 1990** al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti, viene superato in due distinti *step* :

dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021 la quota massima subappaltabile è elevata sino al **50%**, in deroga all'art. 105, commi 2 (contenute i limiti generali) e 5 (riferito alle SIOS), del codice

dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, **previa adeguata motivazione** potranno stabilire gara per gara un limite massimo al subappalto.

**Pari al 30% nel codice e 40% nel cd. decreto "sblocca cantieri".*

Tabella limiti al subappalto (c. 2)



Fissazione del tetto massimo (c. 2)

❖ La **fissazione di un tetto** massimo al subappalto (v. art. 30) deve essere **motivato** nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, **e riportato nei documenti di gara**, indicando **le prestazioni o lavorazioni da eseguire** a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- delle specifiche **caratteristiche dell'appalto** (v. SIOS);
- dell'esigenza, tenuto conto della **natura o della complessità delle prestazioni** o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il **controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro** (v. tutela di condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori);
- ovvero di prevenire il **rischio di infiltrazioni criminali**, **a meno che** i subappaltatori siano **iscritti nelle "white list"** (v. DL 23/2020) ovvero **nell'anagrafe antimafia** degli esecutori istituita **per il SISMA 2016**.

Motivazione del tetto massimo (c. 2)

- ❖ La Corte UE (causa C-63/18 «Vitali SpA») aveva osservato che:
1. il **contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità** organizzata **costituisce un obiettivo legittimo** che può **giustificare una restrizione** a regole fondamentali/principi generali **del TFUE**;
 2. anche supponendo che la previsione un il limite generalizzato al subappalto possa essere efficace, questa **eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo**.

La motivazione è soggetta ai principi di:

- 1) **Legittimità;**
- 2) **Tutela della concorrenza;**
- 3) **Proporzionalità.**

Art. 30 codice:

- concorrenza
- proporzionalità


Il MIMS sui limiti al subappalto (c. 2)

- ❖ Sulla possibilità di limitare il subappalto, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), (quesito n. 998 del 13.08. 2021) ha chiarito che:
 - «*prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le ... le categorie per i lavori, indicando ... le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario*»;
 - è **escluso l'integrale l'affidamento** a terzi dell'appalto o la prevalente esecuzione delle «prevalenti»

Non può escludersi *a priori* che la SA, **non individuando alcuna specifica prestazione che può essere affidata a terzi**, possa **vietare il subappalto**, prevedendolo espressamente nei documenti di gara e **adeguatamente motivandolo**.

?

Divieto subappalto? (c. 2)



Limiti alle SIOS (c. 5)

- ❖ Il decreto *semplificazioni-bis* per le SIOS* prevede:
 - dal 1° giugno 2021:
 - il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo complessivo delle categorie previste nel contratto;
 - dal 1° novembre 2021, la possibilità di subappaltarle interamente.

**Le categorie super-specialistiche (non soggette ad avvalimento) che elencate nel DM 248/2016 devono eccedere il 10% dell'importo posto a base di appalto e per le quali il codice, fino al 31 maggio 2021, prevedeva ancora il limite del 30%, perché i decreti precedenti non avevano previsto disposizioni specifiche sulle SIOS in materia di subappalto (il 40% aveva carattere generale).*

SIOS e obbligo di ATI (c. 5)


- ❖ Il semplificazioni bis sembra così superare il cd. obbligo di ATI verticale, previsto per le categorie SIOS

Le **imprese non specificatamente qualificate nella SIOS** prevista nel bando di gara:

- continuano a non poter ricorrere all'avvalimento;
- possono costituire un'ATI Con presa qualificata nella SIOS;
- **potranno ricorrere al cd subappalto «necessario», indicando che subappalteranno la SIOS a soggetto qualificato**, laddove l'eccedenza della qualificazione nella prevalente posseduta copra anche l'importo della SIOS.

Fatto salvo, in quest'ultimo caso, che **la SA non decida di motivare adeguatamente una limitazione al loro subappalto** in ragione delle peculiarità e **caratteristiche dell'appalto**.

Tabella riassuntiva dei limiti SIOS



Calcolo delle SIOS per l'ANAC


- ❖ Il 6 ottobre u.s. è intervenuta l'ANAC, chiarendo che deve **ritenersi superata la norma che consentiva riservare una quota specifica di subappalto per le categorie SIOS**, distinta e separata da quella generale del 30%.
- ❖ Secondo l'ANAC, fino al 31 ottobre '21 la quota unica subappaltabile è del 50% **calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, corrispondente alla massima** complessiva raggiungibile.

Tuttavia:

- 1) fino al 31/10/21 **era in vigore l'art. 105, co. 5** del codice, contenente la disciplina specifica per il subappalto delle SIOS nonché il relativo DM n. 248/2016 che prevede all'art. 1, c. 2, la predetta somma;
- 2) la **quota disponibile sarebbe inferiore.**

Sintesi limiti al subappalto

❖ Es. limiti subappalto in presenza di SIOS:



* *Divieto subappalto della prevalente esecuzione delle prevalenti.*

Indicazione terna subappaltatori (c. 6)

Il Codice dei contratti ha previsto l'esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore appartenente alla terna indicata in sede di offerta.

La Corte di Giustizia europea ha ritenuto che tali disposizioni **ostano ad una automaticità escludente** gli artt. 57 e 71 della direttiva 2014/24/UE nonché il principio di proporzionalità.

Con i decreti "sblocca cantieri" (prima) e "semplificazioni-bis" (poi), è sospeso **fino al 31 dicembre 2023** l'obbligo dichiarativo della terna e l'obbligo di verifica dei requisiti in sede di gara del subappaltatore.

La definitiva **abrogazione** della terna potrebbe tuttavia arrivare con la legge europea 2019-2020.

Dichiarazione del subappaltatore (c. 7)

- ❖ L'affidatario non deve più **certificare** direttamente l'**assenza di motivi di esclusione** da parte del subappaltatore, ma al deposito del contratto di subappalto, presso la SA, trasmette la **dichiarazione del subappaltatore** :
 - attestante l'**assenza dei motivi di esclusione** (di cui all'art. 80)
 - **possesso dei requisiti speciali** (di cui agli artt. 83 e 84)

I **requisiti speciali** (artt. 83, 84), alla base dei criteri di selezione, riguardano:

- i requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.

Nei lavori,
obbligo di SOA
per importi a
partire da €150K

Responsabilità solidale (c. 8)

P.1

Il contraente principale è **responsabile in via esclusiva** nei confronti della stazione appaltante *[fino a 31.10.21]*.

Il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto *[dal 1.11.21]*

P.2

Identico


Aggiudicatario e subappaltatore sono **responsabili in solido** per gli **obblighi retributivi e contributivi** (art. 29, d.lgs. n. 276/2003).

P.3

Identico

Nelle ipotesi di **pagamento diretto** (salvo che per inadempimento) l'appaltatore è **liberato dalla responsabilità solidale** di cui al P.1 (?)

Schema inesatto adempimento (c. 8)



Divieto di ribasso subappalto (c. 14)

Il Codice dei contratti aveva previsto il **divieto** per l'affidatario dell'appalto di **praticare**, per le prestazioni affidate in subappalto, **gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso superiore al 5 per cento.**

La Corte di Giustizia europea ha ritenuto contraria alle direttive una norma nazionale che limita il ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate

Con il decreto "semplificazioni-bis" è abrogato tale divieto e stabilito che:

Il subappaltatore è obbligato agli stessi standard qualitativi appaltatore, a un trattamento (economico e normativo) dei dipendenti al pari di quello dei dipendenti dell'appaltatore (segue ...)

CCNL del personale (c. 14)

- ❖ Sul trattamento del personale del subappaltatore, [l'INL \(nota n. 1507/2021\)](#), interpretando il comma 14, ha chiarito che laddove **le attività subappaltate**:
 - siano **ricomprese nell'oggetto dell'appalto** ovvero siano "caratterizzanti" (escluse quelle marginali o meramente accessorie);
 - oppure, **facciano parte della categoria prevalente** e, in tal caso, siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore ...

... al personale impiegato dal subappaltatore, **è applicato il CCNL (e territoriale) in vigore** per settore e zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

- ❖ Sui **differenziali retributivi e contributivi** non corrisposti si applica il regime di **responsabilità solidale con l'appaltatore** (nota INL cit.).

Le modifiche alle procedure di aggiudicazione degli appalti *(art. 51)*

Procedure semplificate sotto soglia

❖ Il «semplificazioni-bis» (art. 51), proroga al 30 giugno 2023 le **procedure semplificate** ex dl «semplificazioni» n. 76/2020 (l. 120/2020) che prevedono:

1. la riduzione del termine massimo di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (2 mesi aff. dir., a 4 mesi proc. negoz. s.b.);

Il mancato rispetto dei termini ex p.to 1, della tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione comportano, **se imputabili al RUP, la responsabilità erariale**, se all'OE, la risoluzione per inadempimento.

2. la riduzione da 4 a 2 del numero delle procedure d'affidamento (deroga agli artt. 36 e 157 del codice), **con esclusione automatica** da 5 OE (non 10);
3. l'esenzione dalle garanzie provvisorie (art. 93), comunque dimezzate laddove la ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Affidamento diretto (lett. a)

a) l'affidamento diretto è previsto per

- lavori <€ 150K e
- servizi/forniture <€ 139K
(compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

anche senza consultazione di più OE

[... segue ...]

Nel Parere **MIT 764 del 20.10.2020**, si specifica che l'eventuale:

- 1) confronto dei preventivi** di spesa rappresenta comunque una **best practice**, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi;
- 2) raffronto non** presuppone l'utilizzo di un **criterio di aggiudicazione**;
- 3) richiesta di preventivi ed alle relative modalità**, rientra **nella discrezionalità della SA**, che determina come individuare il contraente.

Principi per la scelta del contrente

- ❖ Ciò fermo restando:
 - il rispetto dei **principi generali** di cui all'art. 30 del codice,
 - l'esigenza che siano scelti soggetti con **esperienze analoghe** a quelle oggetto di affidamento, anche tra gli **iscritti in elenchi o albi** della SA,
 - comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Le SA possono **“individuare gli OE da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti”, previo avviso pubblico**, indicante **“la modalità di selezione degli OE da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo”** (**Linee Guida**, ANAC n. 4).

Comportamenti anticoncorrenziali

❖ Possono essere ritenute pratiche di utilizzo dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione da parte della SA (ANAC al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4):

- **arbitrari frazionamenti** delle commesse o delle fasce;
- **strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;**
- **alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti** agli stessi operatori economici;
- **affidamenti, senza adeguata giustificazione, ad OE già affidatari**

NB: L'**avviso sui risultati della procedura** di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Altre procedure sotto soglia (*lett. a-bis e b*)

- a-bis) nelle aree del cratere, **affidamento diretto** delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica;
- b) procedura negoziata, senza bando (art. 63 del codice), previa consultazione di:

≥ 5 OE,

- per **servizi/forniture*** ≥ € 139K e fino alle soglie UE
 - per **lavori** > € 150K e < € 1 mln,
- nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di OE.

≥ 10 OE

- per **lavori** ≥ € 1 mln, e fino alle soglie UE (€5,3 mln).

Principi e criteri pro concorrenziali

Il **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** si applica alle procedure nel **medesimo settore o categorie** di opere di quelle precedenti, nelle quali la SA opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. Deve essere **motivato l'affidamento o il reinvio dell'OE** non affidatario, per il contraente uscente tale ipotesi ha carattere eccezionale (**Linee Guida**, ANAC n. 4).

Le SA danno evidenza dell'avvio delle negoziate (non degli affidamenti diretti) tramite **pubblicazione di un avviso** nei rispettivi siti internet istituzionali

Il **criterio della «diversa dislocazione territoriale delle imprese»**, introdotto dal DL «semplificazioni», non deve essere inteso come il via libera all'introduzione di una riserva di appalti per le aziende che gravitano nel territorio di riferimento della SA (**quesito** n. 790 /2020 pubblicato dal **MIT**).

Proroghe sopra soglia (art. 2)

- ❖ La [proroga al 30 giugno 2023 prevista all'art. 51](#) del «semplificazioni-bis» delle procedure speciali previste dal dl 76/2020 (L. 120/2020):
 - si applica **anche ai contratti sopra soglia UE** ex art. 2 del «semplificazioni»;
 - **non si applica alle disposizioni speciali di cui al co. 4** dell'art. 2 cit. per cui rimane la scadenza al 31 dicembre 2021 (data determina a contrarre).

In alcuni settori (ad es. edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, trasporti e infrastrutture), le SA **possono procedere all'affidamento in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo, tra le altre cose, il rispetto del codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (d.lgs. 159/11), dei vincoli inderogabili derivanti da EU (v. direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE) e dei principi ex artt. 30, 34 e 42 del Codice.

Appalti sopra soglia UE (art. 2)

- ❖ Per gli appalti sopra soglia, viene quindi prorogata al 30 giugno 2023:
 - la **riduzione a 6 sei mesi** dall'atto di avvio del procedimento dei termini per concludere le **procedure di scelta del contraente** (salvo provvedimenti aut. giudiziaria);
 - la **deroga** agli articoli 63 e 125 del codice dei contratti pubblici, **in materia di procedura negoziata**, per ragioni di estrema urgenza derivanti:
 - dagli **effetti negativi** della crisi causata dalla **pandemia** o
 - dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, delle procedure ordinarie non possano essere rispettati.

Antimafia (art. 3)

- ❖ Ai fini antimafia, le semplificazioni-bis prevede **fino al 30 giugno 2023**:

- il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, previa consultazione della **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**, anche per soggetti non censiti, a condizione che non emergano provvedimenti o situazioni ostative.

- oppure tramite l'immediata **acquisizione** degli esiti delle interrogazioni, **anche** demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche dati disponibili. (v. L. conv.)

Altri snellimenti procedurali (art. 8)

- ❖ **Fino al 31 giugno 2023** per tutte le gare, incluse quelle in corso alla data di entrata in vigore del semplificazioni:
 - è sempre autorizzata consegna in via d'urgenza;
 - vi può essere l'obbligo di sopralluogo se **strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
 - si applica la **riduzione dei termini nelle procedure** per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
 - le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni.

Modifiche al DL “Sblocca-Cantieri”

- ❖ Con riferimento agli appalti, l’art. 52 del «semplificazioni-bis» **proroga per tutto il 2023** le seguenti misure previste dal dl 32/2019:
 - possibilità per la progettazione, di **avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati** alle sole attività di progettazione (le opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei successivi finanziamenti);
 - possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti $\leq 50\%$ del valore del progetto approvato (altrimenti necessaria nuova approvazione del CIPE) per agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche con progetto definitivo approvato dal CIPE;

... segue ...

Contratti di lavori di manutenzione

- possibilità per gli anni dal 2019 al 2023 di affidare:
 - i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria con rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti) sulla base del progetto definitivo «alleggerito», costituito da:
 - relazione generale,
 - elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
 - computo metrico-estimativo,
 - PSC con l'individuazione dei costi non assoggetti a ribasso.

L'**esecuzione** dei predetti lavori **può prescindere** dall'avvenuta redazione e **approvazione del progetto esecutivo**.

Le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC *(artt. 48)*

Affidamenti contratti PNRR e PNC

- ❖ **Rispetto al DL "Semplificazione"** (n. 76/2020, che prevede anche poteri derogatori SA ex art. 2, c. 4, con determina a contrarre adottata il 2021) o al **DL "Sblocca-cantieri"** (n. 32/2019), l'art. 48 del DL 77/2021 (L. 108/2021) contiene norme di semplificazione disposizioni "speciali" per l'affidamento dei contratti pubblici inerenti i soli interventi relativi a:

«PNRR»

Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ex artt. 18 e ss. del Reg. (UE) 2021/241.

«PNC»

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 1, d.l. 59/2021), finanziati con risorse nazionali.

«Programmi cofinanziati»

Programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea.

Prezzo, Rup e negoziata (c. 1, 2 e 3)

- ❖ E' possibile innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (decreto c.d. "Rilancio", n. 34/2020).
- ❖ Viene nominato un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l'attività di **verifica preventiva della progettazione** dei soggetti di cui all'art. 26, c. 6 del codice.
- ❖ Viene prevista una procedura negoziata con invito a 5 OE (art. 63 del codice) se **per urgenza da circostanze imprevedibili**, i termini (anche abbreviati) delle procedure ordinarie possono compromettere la realizzazione: **a)** degli obiettivi o i tempi di attuazione del PNRR, del PNC; **b)** dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea (contra art. 1 DL 76/2020 ?).

Impugnazione e integrato (c. 4 e 5)

- ❖ In caso di impugnazione delle procedure di affidamento (v. disposizioni processuali su infrastrutture strategiche), diviene più **difficile l'accoglimento della domanda cautelare** e viene limitata la caducazione del contratto, **favorendo il risarcimento per equivalente** (art. 48, comma 4).
- ❖ In deroga a quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 59, del codice, è previsto la possibilità di appalto integrato ossia il ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica (il cd. appalto integrato complesso).


- 
- **NB:** Il decreto semplificazioni-bis (art. 52) ha altresì esteso la **sospensione generale del divieto di appalto integrato fino al 31 dicembre 2021.**

Tutela della concorrenza (47- quater)

- ❖ In fase di conversione, sono previste misure urgenti in materia di:
 - tutela della **concorrenza**;
 - garanzia del **pluralismo** degli operatori nel mercato;nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, che si concretizzano:
 - nella **facoltà per le SA di inserire**, nei bandi, avvisi o inviti di gara, **criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese** nella valutazione dell'offerta.

Tale previsione dovrà trovare **applicazione compatibilmente con il diritto dell'Unione europea** e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Sintesi disciplina appalti



*«... semplificare significa eliminare il
superfluo in modo che solo il necessario
possa parlare»
(Hans Hofmann*)*

L'obiettivo è stato raggiunto?